



## Mifid 2: roboadvisor favoriti da nuove regole su gestione soldi e giocare in Borsa

Fabio 4-5 minuti

Succede adesso che entra in vigore La nuova direttiva Mifid 2 con 1,7 milioni di regole a trarne giovamento sono i roboadvisor. Si tratta di quei software che consentono di gestire in automatico l'asset allocation e possono diventare un alleato se utilizzati come supporto dell'attività professionale nel wealth management. Le norme fissate dall'Unione europea prevedono un calo dei margini di chi produce e vende prodotti finanziari dovranno scendere, per coloro che utilizzano piattaforme informatiche si presenta l'occasione di applicare commissioni basse e dunque innalzare il tasso di competitività. Stando alle stime, i roboadvisor gestiscono a livello mondiale 540 miliardi di dollari. E se una ricerca realizzata da Aipb (Associazione italiana private banking) rivela che la relazione umana resta di gran lunga il canale di contatto preferito dai detentori di grandi patrimoni, diverso è il caso di cui vuole approcciarsi con la Borsa e i mercati finanziari, in cui i roboadvisor stanno guadagnando uno spazio sempre maggiore.

### E allora cosa cambia con Mifid 2?

Le nuove regole di Mifid 2 rafforzano gli obblighi di disclosure nei confronti della clientela, imponendo agli intermediari di fornire tempestivamente informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi, relativi sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori e il costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto al cliente, nonché sulle modalità di pagamento, inclusi eventuali pagamenti a terzi. Le informazioni devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Di più: vanno date con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

Rimane invariata la definizione di consulenza in materia di investimenti ma viene introdotta la consulenza su base indipendente, contraddistinta da valutazione di un'ampia gamma di strumenti finanziari disponibili nel mercato anche al di fuori di quelli emessi o forniti dall'intermediario o da soggetti che abbiano con esso stretti legami o rapporti; divieto di ricevere incentivi diversi dai benefici non monetari minori.

La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e la fornitura di informazioni alla clientela potranno continuare a essere rese in autonomia dal solo personale in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi. Il personale senza qualifica potrà fornire tali servizi unicamente sotto supervisione.

La valutazione di adeguatezza continua a essere espressa, come in passato, in relazione alle conoscenze ed esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del cliente. Viene ora articolato in maniera più dettagliata il novero delle informazioni che devono essere acquisite dal cliente che includono, fra l'altro, la capacità di sostenere perdite e la tolleranza al rischio.

Si prevede ora l'obbligo per gli intermediari di dotarsi di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di poter capire bene la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se gli investimenti i corrispondano al profilo del cliente. In caso di switch l'intermediario è tenuto a raccogliere le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti e su quelli nuovi raccomandati e compiere un'analisi costi e benefici del cambiamento.